COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

71.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097);

Botta ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330);

Ferrarini ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040);

Ferrarini ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041);

Bulleri ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371);

Sapio ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372);

Ferrarini ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273);

Solaroli ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo come reddito di impresa (3045) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* . . 3, 31, 32, 35, 36

Bonfatti Paini Marisa *(PCI)* 32, 33

Ermelli Cupelli Enrico *(PRI)* 34, 35

Ferrarini Giulio *(PSI), Relatore* . . . 30, 33, 35

Manfredi Manfredo *(DC)* 31, 32, 34

Paganelli Ettore, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 31, 32, 34, 35, 36

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,30.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097); e delle proposte di legge Botta ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330); Ferrarini ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040); Ferrarini ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041); Bulleri ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371); Sapio ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372); Ferrarini ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273); Solaroli ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri: « Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari »; Ferrarini ed altri: « Programma di edilizia cooperativa per la locazione »; Ferrarini ed altri: « Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione », Bulleri ed altri: « Finanziamenti ed agevolazione per programmi di edilizia convenzionata »; Sapio ed altri: « Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 »; Ferrarini ed altri: « Norme a favore delle cooperative a proprietà indivisa »; Solaroli ed altri: « Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa ».

Ricordo che nella seduta del 4 del mese corrente si è proceduto ad una sorta di supplemento (reso opportuno dalla complessità del parere della Commissione bilancio e dall'emergere di alcuni elementi di novità) della discussione sulle linee generali, già conclusa nella seduta del 13 aprile 1989.

Passiamo all'esame degli articoli (nel testo – lo ricordo per chiarezza – presentato dal relatore nella seduta del 5 aprile 1989).

Do lettura del primo articolo:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità e risorse).

1. La presente legge detta disposizioni per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) migliorare la condizione abitativa, aumentando il patrimonio pubblico e privato in proprietà e in locazione, e incentivando il rcupero edilizio, ambientale ed urbano;

b) acquisire e urbanizzare le aree ivi comprese quelle edificate per l'ediliza residenziale pubblica nonchè adeguare le urbanizzazioni di aree edificate;

c) promuovere la realizzazione di programmi integrativi attraverso il coordinamento di operatori pubblici e privati e di risorse finanziarie pubbliche e private.

2. L'apporto finanziario per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma è dato da:

a) i proventi relativi ai contributi di cui al comma 1, lettera *b)* e *c)* dell'articolo 10, della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

b) i contributi dei lavoratori autonomi, di cui al successivo articolo 9;

c) la disponibilità derivante dall'incremento delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazioni e dei fondi disponibili da destinare all'edilizia, ai sensi del successivo articolo 3, comma 1, lettera *f);*

d) i rientri, i recuperi e le altre entrate previsti dall'articolo 13, lettere *c)* ed *f)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, al netto degli utilizzi per la finalità di cui all'articolo 25, comma 3, lettere *b),c)* ed *e)* della legge 8 agosto 1977, n. 513;

e) il contributo dello Stato stabilito con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, per le finalità di cui ai successivi articoli 8 e 10.

3. Per gli anni 1989-1991 il contributo dello Stato è fissato in lire 1.450 miliardi in ragione di lire 100 miliardi nel 1989, 350 miliardi nel 1990 e 1.000 miliardi nel 1991, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del bilancio per l'anno 1989 all'uopo utilizzando la voce « Anticipazione del Nuovo piano decennale di edilizia residenziale pubblica ».

4. I fondi di cui al precedente comma 3 sono destinati: quanto a lire 150 miliardi alle finalità previste nel successivo articolo 16; quanto a lire 850 miliardi ad incremento delle disponibilità per i programmi di cui al successivo articolo 8; quanto a lire 450 miliardi, di cui 100 miliardi nel 1990 e 250 miliardi nel 1991, quali limiti di impiego per il finanziamento dei programmi previsti nell'articolo 10.

5. Le quote non impegnate dei limiti di impegno di cui all'articolo 22, comma 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67 come modificati dalla legge 24 dicembre 1988, n. 541 sono utilizzate con le modalità di cui alla presente legge. La riserva di cui al predetto articolo 22, comma 2, si applica limitatamente alla programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989.

6. I fondi residui disponibili al 31 dicembre 1987 e successivamente al 31 dicembre di ogni anno a valere sull'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme impegnate con provvedimento regionale anche provvisorio di concessione del contributo per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri, quantificati per ciascuna regione con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, Presidente del CER, sono destinati ai programmi di cui all'articolo 22.

7. Ferma restando la dimensione finanziaria dei vari programmi assistiti da contributo pubblico, compresi quelli straordinari e sperimentali, i cui fondi sono depositati nei conti correnti di tesoreria intestati alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, il Ministro del tesoro può autorizzare con propri decreti la medesima Sezione ad effettuare giro fondi fra gli stessi conti correnti, salvo successivo reintegro al fine di fronteggiare eventuali insufficienze di cassa dei predetti programmi.

8. Un'aliquota pari al 2 per cento delle risorse finanziarie di cui al presente articolo è destinata:

a) ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale;

b) alla realizzazione di un sistema informativo sull'edilizia residenziale e dell'anagrafe dell'utenza a livello nazionale;

c) alle esigenze residenziali più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;

d) alla costituzione e gestione dei prototipi nazionali di laboratorio tipologici e tecnologici.

9. Il CER definisce le quote di risorse finanziarie da destinare alle finalità di cui al precedente comma 8, determinandone le modalità di affidamento, finanziamento e realizzazione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi:

All'emendamento 1. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge ha lo scopo di definire i presupposti di una politica abitativa che sia parte integrante di iniziative organiche di riqualificazione dell'edificato ed in questo quadro risponda ai fabbisogni che generano tensione abitativa nel rispetto dei principi di equilibrata gestione del territorio e di equità sociale. A tal fine:

a) istituisce al Titolo I un programma sperimentale di riqualificazione urbana per il triennio 1990-1992;

b) proroga, per lo stesso periodo le procedure previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 con le modifiche e integrazioni di cui al Titolo II.

0. 1. 14. 21.

Becchi.

All'emendamento 1. 14, comma 1, sostituire le lettere a), b) *e* c), *con le seguenti:*

a) migliorare le condizioni abitative aumentando il patrimonio pubblico e privato in proprietà ed in locazione;

b) incentivare il recupero edilizio e storico monumentale dei centri storici;

c) incrementare la riqualificazione ambientale ed incrementare i servizi delle aree periferiche.

0. 1. 14. 8.

Donati.

All'emendamento 1. 14, comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* in proprietà.

0. 1. 14. 20.

Ronchi, Tamino.

All'emendamento 1. 14, comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* e successive modificazioni e integrazioni.

0. 1. 14. 2.

Botta, Ferrarini.

All'emendamento 1. 14, comma 1, sopprimere la lettera b).

0. 1. 14. 10.

Donati.

All'emendamento 1. 14, comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

b) favorire l'assegnazione di alloggi per particolari categorie sociali quali giovani, anziani, immigrati.

0. 1. 14. 9.

Donati.

All'emendamento 1. 14, comma 1, lettera b), *sopprimere le parole da:* acquisire, *a:* nonché.

0. 1.14. 11.

Donati.

All'emendamento 1. 14, comma 1, sopprimere la lettera c).

0. 1. 14. 12.

Donati.

All'emendamento 1. 14, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

d) attuazione delle finalità di eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62.

0. 1. 14. 15.

Donati.

All'emendamento 1. 14, sopprimere il comma 2.

0. 1.14. 22.

Becchi.

All'emendamento 1. 14, comma 4, sopprimere la lettera a).

0. 1. 14. 19.

Ronchi, Tamino.

All'emendamento 1. 14, comma 4, lettera d), *premettere le seguenti parole:* le disponibilità esistenti presso la Cassa depositi e prestiti in attuazione della normativa sull'edilizia residenziale nonché.

0. 1.14. 24.

Botta.

All'emendamento 1. 14, comma 4, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le disposibilità di contributo relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche e integrazioni corrispondenti alle annualità, o porzioni di esse, maturate prima della emissione dei corrispondenti decreti regionali di concessione ed impegno, ovvero conseguenti ai decreti regionali di parziale disimpegno emessi in attuazione dell'articolo 19 della soprarichiamata legge n. 457 o ai recuperi di contributo di cui all'articolo 13, lettera *f)*, della stessa legge n. 457, i fondi di competenza delle regioni stanziati nei bienni I, II, III, IV, V della legge n. 457 del 1978 e sue modifiche ed integrazioni, per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione del programma alla data di entrata in vigore della presente legge, che si intendono revocati.

0. 1. 14. 6.

Bulleri, Bonfatti Paini, Boselli, Sapio.

All'emendamento 1. 14, comma 4, lettera f), *sostituire le parole da:* stabilito, *fino alla fine del comma con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 22-*bis*.

0. 1. 14. 3.

Botta, Ferrarini.

All'emendamento 1. 14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le disponibilità del fondo nazionale sono destinate altresì al finanziamento del fondo sociale.

0. 1. 14. 23.

Manfredi, D'Alia.

All'emendamento 1. 14, sopprimere il comma 5.

0. 1. 14. 13.

Donati.

All'emendamento 1. 14, sopprimere i commi 6 e 7.

0. 1. 14. 4.

Botta, Ferrarini.

All'emendamento 1. 14, comma 6, sostituire le parole: 4 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

0. 1. 14. 17.

Donati.

All'emendamento 1. 14, comma 6, sostituire le parole: 4 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.

0. 1. 14. 16.

Donati.

All'emendamento 1. 14, comma 6, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche per i fini di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989 n. 62.

0. 1. 14. 14.

Donati.

All'emendamento 1. 14, comma 6, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il Ministro dei lavori pubblici, definisce su proposta del CER le quote di risorse, di cui al precedente comma 6 determinandone la modalità di affidamento, finanziamento realizzazione.

0. 1. 14. 1.

Botta, Ferrarini.

All'emendamento 1. 14, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Il Ministro dei lavori pubblici deve provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle economie di contributo nonchè alla revoca dei fondi di cui al comma 4, punto *d)* entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.

0. 1. 14. 7.

Bonfatti Paini, Boselli, Sapio, Bulleri.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Finalità e risorse).

1. La presente legge detta disposizioni per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) migliorare la condizione abitativa, aumentando il patrimonio pubblico e privato e in locazione, incentivando il recupero edilizio, ambientale ed urbano e favorendo la realizzazione di alloggi per particolari categorie sociali e promuovere lo sviluppo della cooperazione nel settore edilizio;

b) acquistare ed urbanizzare le aree ivi comprese quelle edificate per l'edilizia residenziale pubblica nonchè adeguare le urbanizzazioni di aree edificate;

c) promuovere la realizzazione di programmi integrati attraverso il coordinamento di operatori pubblici e privati e di risorse finanziarie miste.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, si provvede con le disponibilità del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 99, n. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1977, n. 616.

3. Il fondo è depositato presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita con articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. Il fondo 7 alimentato da:

a) i proventi relativi ai contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* dell'articolo 10, della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

b) i contributi dei lavoratori autonomi e dei coltivatori diretti di cui al successivo articolo 9;

c) la disponibilità derivante dall'incremento delle assicurazioni e dei fondi disponibili da destinare all'edilizia, ai sensi del successivo articolo 3, comma 1, lettera *g);*

d) i rientri, i recuperi e le altre entrate previsti dall'articolo 13, lettere *c)* e *g)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, al netto degli utilizzi per le finalità di cui all'articolo 25, comma 3. lettere *b), c)* e *e)* della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonchè i fondi derivanti dall'applicazione dell'arti-

colo 9, comma 3, e dell'articolo 0. 3. comma 5, e i recuperi, disposti a qualsiasi titolo dell'amministrazione, dei contributi per interventi di edilizia agevolata già erogati a favore degli istituti di credito;

e) le disponibilità dei fondi speciali di rotazione di cui agli articoli 16 e 17;

f) il contributo dello Stato stabilito con legge finanziaria ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 11-*quater*, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

5. Ferma restando la dimensione finanziaria dei vari programmi assistiti da contributo pubblico compresi quelli straordinari e sperimentali i cui fondi sono depositati per conti correnti di tesoreria intestati alla sezione autonoma ad effettuare giro fondi fra gli stessi conti correnti salvo successivo reintegro al fine di fronteggiare eventuali insufficienze di cassa dei predetti programmi.

6. L'aliquota pari al 4 per cento delle risorse finanziarie di cui al presente articolo è destinata:

a) ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale;

b) alla realizzazione di un sistema informativo sull'edilizia residenziale e dell'anagrafe dell'utenza a livello nazionale;

c) alle esigenze residenziali più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;

d) alla costituzione e gestione dei prototipi nazionali di laboratorio tipologici e tecnologici.

7. Il CER definisce le quote di risorse finanziarie da destinare alle finalità di cui al precedente comma 6 determinandone le modalità di affidamento, finanziamento e realizzazione.

1. 14.

Botta, Ferrarini.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge ha lo scopo di definire i presupposti di una politica abitativa che sia parte integrante di iniziative organiche di riqualificazione dell'edificato ed in questo quadro risponda ai fabbisogni che generano tensione abitativa nel rispetto dei principi di equilibrata gestione del territorio e di equità sociale. A tal fine:

a) istituisce al Titolo I un programma sperimentale di riqualificazione urbana per il triennio 1990-1992;

b) proroga, per lo stesso periodo le procedure previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modifiche e integrazioni di cui al Titolo II.

2. Al termine del triennio 1990-1992, e comunque non oltre il 31 gennaio 1993, il CIPE presenta al Parlamento una relazione che, sulla base dei risultati del programma sperimentale, indica le caratteristiche del nuovo programma ordinario da finanziare per le politiche urbane, sostitutivo degli attuali contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60.

1. 15.

Becchi.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) *e* c) *con le seguenti:*

a) migliorare le condizioni abitative aumentando il patrimonio pubblico e privato in proprietà ed in locazione;

b) incentivare il recupero edilizio e storico monumentale dei centri storici;

c) incrementare la riqualificazione ambientale ed incrementare i servizi delle aree periferiche.

1. 21.

Donati.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* e privato in proprietà e.

1. 1.

Ronchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 23.

Donati.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) favorire l'assegnazione di alloggi per particolari categorie sociali quali giovani, anziani, immigrati.

1. 22.

Donati.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole da:* acquisire, *fino a:* nonché.

1. 24.

Donati.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 25.

Donati.

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

d) coordinare le varie forme di agevolazione pubblica per l'accesso alla proprietà dell'alloggio e per l'aumento dell'offerta di abitazioni in locazione, con particolare riferimento alle categorie socialmente protette ed alla cooperazione nel settore edilizio.

1. 2.

Gottardo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) incentivare, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, lo sviluppo della cooperazione nel settore edilizio.

1. 3.

Boselli, Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

d) attuazione delle finalità di eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62.

1. 28.

Donati.

Al comma 2, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) in via provvisoria, fino al 1992 l'intero ammontare dei contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* dell'articolo 10, della legge 14 febbraio 1963, n. 60. Negli anni successivi il contributo dello Stato stabilito con apposito provvedimento finanziario in sostituzione dei contributi di cui al punto precedente, in relazione alle necessità del settore della edilizia residenziale.

1. 4.

Bonfatti Paini, Bulleri, Boselli, Sapio.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1. 5.

Bulleri, Bonfatti Paini, Sapio, Boselli.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1. 6.

Ronchi.

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) la disponibilità derivante dall'incremento delle riserve delle Compagnie di Assicurazione e dei fondi disponibili degli istituti ed enti di previdenza da destinare all'edilizia, ai sensi del successivo articolo 3, comma 1, lettera *f)*.

1. 7.

Bonfatti Paini, Sapio, Boselli, Bulleri.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Presso il Ministero del tesoro è istituito il Fondo nazionale per gli interventi per l'edilizia residenziale pubblica. Tale fondo è alimentato, sino al 31 dicembre 1992 con gli introiti corrispondenti ai versamenti *ex* GESCAL, con gli stanziamenti deliberati in sede di leggi finanziarie e con i rientri e recuperi (articolo 13, comma 5 della legge 457 del 1978). La ripartizione del fondo alle regioni è effettuata dal CIPE, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni, per il 50 per cento in proporzione alla tensione abitativa delle singole regioni e per il restante ammontare in relazione ai programmi di edilizia residenziale approvati dagli organi competenti.

1. 8.

Bulleri, Bonfatti Paini.

Al comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1989, norme aventi valore di legge per istituire un fondo nazionale per la casa per gli interventi di edilizia residenziale pubblica con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) il fondo dovrà essere finanziato con le entrate ordinarie previste nel bilancio dello Stato;

b) avrà durata pluriennale e dovrà essere destinato alle regioni che provvederanno alla sua ripartizione;

c) parte del fondo dovrà essere destinato ai comuni per la istituzione di un fondo speciale, sociale, per l'integrazione del pagamento degli affitti per i bassi redditi.

1. 9.

Sapio, Bulleri, Bonfatti Paini, Boselli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Un'aliquota pari al 2 per cento delle risorse di cui al presente articolo è destinata alla concessione ed integrazione dei contributi ai sensi dell'articolo 7, comma terzo, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni ed integrazioni, affinché a carico delle Cooperative costituite o da costituire, gravi un interesse non superiore al 3,50 per cento per mutuo ed interessi di preammortamento, da ammortizzare in 25 anni.

6-*ter*. Un'aliquota pari al 4 per cento delle risorse di cui al presente articolo è destinata alla concessione di contributi a favore delle cooperative o consorzi, costituiti o da costituire fra coloro che sono o sono stati assoggettati alle ritenute a favore dell'INA-Casa o Gescal per realizzare:

a) case di riposo, centri di recupero, circoli e centri sociali per anziani con annessi e connessi e relativi arredi, attrezzature, infermeria, mensa, giardini, orti, parcheggi, laboratori, teatri e quant'altro necessario per un corretto funzionamento;

b) miniappartamenti con annessi eventuale infermeria, mensa e relative attrezzature, mobili, arredi, da cedere in locazione agli anziani o giovani coppie;

c) locali ad uso comune, campi da gioco, palestre, piscine con relative attrezzature per attività culturali e ricreative, da gestire direttamente;

d) ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento delle case di riposo, ricoveri, centri sociali e di recupero;

e) pertinenze utili o necessarie per assicurare efficienza e funzionalità alle realizzazioni;

f) ristrutturazione di edifici già esistenti per destinarli alle attività di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*; a carico delle Cooperative che realizzeranno i programmi di cui al presente 6-*ter* graverà un interesse non superiore al 2,50 per cento per mutuo ed interessi di preammortamento da ammortizzare in 25 anni.

6-*quater*. Il fatto di aver contribuito alla alimentazione di Fondi Gescal INA-Casa, costituisce, a parità di condizione, diritto di precedenza per usufruire delle realizza-

zioni fatte con il contributo del presente comma.

6-*quinquies*. Le norme di cui all'articolo 7, comma terzo, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai dipendenti dei Corpi Speciali dello Stato, ai Vigili del Fuoco ed ai dipendenti pubblici e privati, che hanno versato o che verseranno contributi a favore della GESCAL o INA/Casa, in servizio ed in quiescenza.

6-*sexies*. Le cooperative costituite dal personale di cui al precedente 6-*quinquies*, in caso d'indisponibilità di aree, possono realizzare il loro programma edilizio in aree non comprese nei piani di edilizia economica e popolare PEEP.

6-*septies*. Alla richiesta di contributo da inoltrare al Ministero dei lavori pubblici devono allegare la dichiarazione del comune attestante l'indisponibilità di aree nel piano di edilizia economica e popolare ed il preliminare di acquisto del terreno o dell'immobile.

6-*octies*. Le cooperative di cui al comma 6-*quinquies* possono beneficare dei contributi previsti dalla presente legge, per il recupero del patrimonio edilizio previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, dal decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e da leggi regionali. Alla richiesta di contributo le cooperative devono allegare il preliminare di acquisto.

6-*novies*. Per iniziative di cui ai precedenti commi 6-*sexies* e 6-*septies* il Ministero dei lavori pubblici concede il contributo entro trenta giorni dalla data della richiesta. In caso d'indisponibilità di fondi emette il decreto di concessione di contributo entro il 30 gennaio del successivo esercizio finanziario.

6-*decies*. Le cooperative ed i consorzi di cui sopra possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 7, terzo comma del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492 e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare, nell'ambito dell'area assegnata, oltre agli alloggi:

a) un secondo posto macchina o garage per ogni appartamento;

b) locali di uso comune da destinare ad attività culturale e ricreativa;

c) palestre e piscine da gestire direttamente;

d) pertinenze per assicurare efficienza e funzionalità delle realizzazioni.

6-*undecies*. Alla superficie complessiva non residenziale (cantine, scale, muri, garages, cabine, ecc.), ammessa a contributo dalla vigente normativa per l'edilizia popolare, deve essere aggiunta quella del piano piloty, porticati o altri particolari previsti dai singoli piani regolatori, il secondo posto macchina nonchè tutte le pertinenze ed accessori previsti dalla presente legge.

6-*duodecies*. I materiali comunque impiegati nelle opere di urbanizzazione e di costruzione da parte delle cooperative di cui ai precedenti commi e del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, articolo 7, terzo comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, sono esenti da tutte le imposte e tasse. Le stesse cooperative godono delle esenzioni delle tasse di bollo, gli atti sono soggetti all'imposta fissa minima di registro, sono esenti da imposta ipotecaria e per 25 anni dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte.

6-*ter decies*. Gli assegnatari degli alloggi a proprietà indivisa possono portare in detrazione al reddito gli interessi passivi dei mutui ipotecari, allegando alla denuncia dei redditi una dichiarazione a firma del presidente della cooperativa dalla quale risulti:

a) che trattasi si alloggio realizzato con il contributo o sovvezione dello Stato;

b) che il mutuo è garantito da ipoteca di primo grado;

c) che il socio è in regola con i pagamenti e che la cooperativa ha regolarmente pagato le rate di mutuo;

d) che l'ammontare della quota parte degli interessi passivi è stato attribuito a ciascun socio con il computo dei millesimi spettanti allo stesso;

e) i millesimi e l'ammontare degli interessi passivi attribuiti.

6-*quater decies*. Le disposizioni della presente legge sono applicate anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.

1. 33.

Perrone, Savio, Caccia.

Al comma 7, dopo le parole: Il Ministro del tesoro può autorizzare con propri decreti la medesima sezione ad effettuare giro fra gli stessi conti correnti *aggiungere le seguenti:* solo per frontggiare situazioni derivanti da calamità naturali o da gravi traumi sociali riconosciuti comunque da apposito decreto governativo.

1. 20.

Leoni.

Al comma 8, sostituire le parole: 2 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

1. 10.

Gottardo.

Al comma 8, sostituire le parole: 2 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

1. 12.

Il Governo.

Al comma 8, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche per i fini di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62.

1. 27.

Donati.

Al comma 8, aggiungere la seguente lettera:

e) ai maggiori oneri connessi con l'attuazione del programma sperimentale di cui al decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito con legge del 25 marzo 1982, n. 94, articolo 4.

1. 11.

Boselli, Bonfatti Paini, Bulleri, Sapio.

Sopprimere il comma 9.

1. 26.

Donati.

Al comma 10, aggiungere in fine, le seguenti parole: criteri e modalità per l'utilizzo dei fondi di cui alla legge 24 dicembre 1988, n. 541, iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici sotto la voce « Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio » per il recupero di immobili pubblici e privati, residenziali e non, dando la priorità agli interventi localizzati nei comuni ad alto rischio sismico che hanno predisposto i programmi integrati di intervento di cui al successivo articolo 22.

1. 13.

Il Governo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART 1.-*bis*.

(Costituzione di un fondo mutui a tasso zero.)

1. Presso la Cassa depositi e prestiti è costituito un fondo speciale con gestione autonoma per la cessione di mutui, con

restituzione quindicennale sia a rata costante che variabile, senza oneri di interesse per la realizzazione di interventi localizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 22.

2. Alla dotazione finanziaria del fondo si provvede in sede di prima applicazione mediante le disponibilità di contributo inerenti i limiti di impegno non ancora utilizzati e depositati presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti fino al limite di impegno di spesa di lire 3.000 miliardi, nonché mediante i rientri dei mutui concessi ai sensi della presente legge.

3. Negli anni successivi a partire dal 1991 il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori, conpatibilmente con le esigenze di contributo relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce ad incrementare o ridurre la dotazione finanziaria del fondo.

4. I mutui sono concessi ai comuni ed agli Istituti autonomi per le case popolari, ovvero a cooperative a proprietà indivisa e ad imprese di costruzioni, nella misura, rispettivamente del cento per cento e del cinquanta per cento dei limiti di costo periodicamente determinati ai sensi della lettera *n)* dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

5. Le richieste di mutuo di cui al comma 1 sono trasmesse, dagli operatori interessati, al Comitato esecutivo del CER tramite le regioni che provvedono, entro il limite perentorio di sessanta giorni, ad esprimere motivato parere in merito alla congruità e fattibilità del programma integrato e degli interventi proposti.

6. Il Comitato per l'edilizia residenziale, nei limiti delle disponibilità finanziarie ed a seguito di istruttoria tecnica, dichiara ammissibile a finanziamento le iniziative proposte. Nell'assegnazione dei mutui lo stesso Comitato tiene conto della data di inoltro della richiesta da parte della regione nonché delle condizioni abitative.

7. Gli alloggi, con esclusione di quelli realizzati da cooperative a proprietà indivisa, sono dati in locazione secondo le norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392. Tutti i soggetti assegnatari devono avere i requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata ed è assicurata la priorità a quelli sottoposti a sfratto esecutivo.

8. Con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite condizioni e modalità per il finanziamento del fondo speciale di cui al comma 1 nonché criteri per la gestione dei fondi derivanti da canoni di locazione e dalle vendite di cui al successivo comma 11 per assicurare il rientro dei mutui concessi.

9. Gli alloggi sono dati in locazione per un periodo di 8 anni.

10. Per gli interventi di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

1. 01.

Il Governo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. I contributi di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono abrogati a partire dal 1° giugno 1989. I fondi residui derivanti dall'applicazione del contributo abrogato sono destinati alla costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata destinati unicamente a lavoratori dipendenti, a pensionati e a disoccupati.

1. 02.

Ronchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. La Cassa depositi e prestiti provvede entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione della presente legge a trasmettere al Ministro dei lavori pubblici un rapporto che evidenzi l'ammontare:

a) dei proventi di cui al primo comma, lettera *a)* dell'articolo 35, legge 5 agosto 1978, n. 457, introiti dal 5 agosto 1978 al 30 giugno 1989;

b) dei residui passivi giacenti presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, assegnati ad altri capitoli di spesa del bilancio dello Stato.

2. Tale rapporto è pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* entro 10 giorni dalla sua trasmissione al Ministro.

3. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) provvede a verificare entro e non oltre i 30 giorni l'avvenuto versamento dei contributi di cui al primo comma, lettera *a)* dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dal 5 agosto 1978 al 30 giugno 1989, da parte degli enti percettori alla Cassa depositi e prestiti.

4. Il CER provvede inoltre ad accertare per il medesimo lasso di tempo, entro la stessa data e di concerto con gli enti percettori, l'ammontare della presunta evasione dei contributi di cui sopra da parte dei datori di lavoro.

5. Il Comitato per l'edilizia residenziale con proprio decreto provvede entro 15 giorni dallo stanziamento di cui al precedente articolo 3, e comunque mensilmente per i contributi *ex* GESCAL, di cui al precedente articolo 2 recuperati dagli enti percettori, alla ripartizione di tali fondi alle regioni per finanziare gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere *a)* e *c)* dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1978, n. 457.

6. Dal 30 giugno 1989 è abrogata la trattenuta di cui al primo comma lettera *a)* articolo 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

1. 03.

Ronchi.

All'articolo aggiuntivo 1. 04, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il programma sperimentale si attua mediante piani di riqualificazione urbana nelle città capoluogo di regione con una popolazione residente superiore, al 31 dicembre 1988, a 200 mila abitanti e quindi nei comuni di Torino, Milano, Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari.

0. 1. 04. 5.

Becchi.

All'articolo aggiuntivo 1. 04, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 04. 1.

Boselli, Sapio, Bulleri, Bonfatti Paini.

All'articolo aggiuntivo 1. 04, sopprimere il comma 2.

0. 1. 04.

Ronchi, Tamino.

All'articolo aggiuntivo 1. 04, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Una quota delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 pari almeno al 40 per cento è destinata ai comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania nonché ai comuni ad essi vicini individuati dalle regioni nei termini perentori di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il residuo 60 per cento andrà ai comuni ad alta tensione abitativa individuati dalle regioni, anche per aree territoriali, sempre nel termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 04. 2.

Boselli, Sapio, Bulleri, Bonfatti Paini.

All'articolo aggiuntivo 1. 04, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al termine del triennio 1990-1992, e comunque non oltre il 31 gennaio 1993, il CIPE presenta al Parlamento una relazione che, sulla base dei residui del programma sperimentale, indica le caratteristiche del nuovo programma ordinario da finanziare attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale per le politiche urbane, sostitutive degli attuali contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60.

0. 1. 04. 6.

Becchi.

All'articolo aggiuntivo 1. 04, sostiuire il comma 3 con il seguente:

3. Il programma straordinario è attuato attraverso interventi di recupero e di acquisizione al patrimonio degli enti pubblici di edifici da recuperare.

0. 1. 04. 8.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 04, al comma 3, dopo le parole da recuperare *aggiungere le seguenti:* nella misura non inferiore al 75 per cento delle risorse destinate.

0. 1. 04. 9.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 04, al comma 3, dopo le parole da recuperare *aggiungere le seguenti:* nella misura non inferiore al 50 per cento delle risorse destinate.

0. 1. 04. 10.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 04, al comma 3, sopprimere le parole: nonché interventi di nuova costruzione.

0. 1. 04. 11.

Ronchi, Tamino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

CAPO II
PROGRAMMA STRAORDIANRIO
DI EDILIZIA RESIDENZIALE

ART. ...

(Ambito di applicazione).

1. La realizzazione, nel triennio 1990-1992, di un programma straordinario e sperimentale di edilizia residenziale e delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di carattere generale, anche attraverso programmi integrati, è dichiarata di preminente interesse nazionale. Tale programma è localizzato nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, nonchè nei comuni ad essi vicini individuati dalle regioni nel termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 3 sono destinate per il 70 per cento ai comuni di cui al comma 1 e per il 30 per cento ai comuni a tensione abitativa individuati dalle regioni. Tale individuazione, anche per aree territoriali è effettuata su proposta motivata entro lo stesso termine di cui al comma 1.

3. Il programma straordinario è attuato prioritariamente attraverso interventi di recupero e di acquisizione di edifici da recuperare, nonchè interventi di nuova costruzione di opere di urbanizzazione e di infrastrutture.

1. 04.

Botta, Ferrarini.

Dopo l'articolo 1. aggiungere il seguente:

ART. ...

(Ambito di applicazione).

1. Il programma sperimentale si attua mediante piani di riqualificazione urbana nelle città capoluogo di regione con una popolazione residente superiore, al 31 dicembre 1988, a 200 mila abitanti e quindi

nei comuni di Torino, Milano, Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari.

1. 019.

Becchi.

All'articolo aggiuntivo 1. 05, comma 1, sopprimere la lettera b).

0. 1. 05. 38.

Ronchi, Tamino.

All'articolo aggiuntivo 1. 05, al comma 1, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* l'anticipazione di.

0. 1. 05. 15.

Bulleri.

All'articolo aggiuntivo 1. 05, comma 3, sopprimere le parole: per le opere *fino alla fine del comma.*

0. 1. 05. 16.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 05, comma 3, sopprimere le seguenti parole: Una quota non superiore al 35 per cento della somma sopra indicata è riservata alla realizzazione di alloggi da destinare alla proprietà o alla locazione con patto di futura vendita da parte di imprese di costruzione o loro consorzi, da cooperative e loro consorzi.

0. 1. 05. 37.

Ronchi, Tamino.

All'articolo aggiuntivo 1. 05, comma 3, dopo le parole: ... imprese di costruzioni e loro consorzi *aggiungere le seguenti:* cooperative edilizie e loro consorzi.

0. 1. 05. 2.

Bulleri.

All'articolo aggiuntivo 1. 05, sopprimere il comma 5.

0. 1. 05. 6.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 05, comma 5, sostituire le parole: 1000 miliardi *con le seguenti:* 4000 miliardi.

0. 1. 05. 28.

Ronchi, Tamino.

All'articolo aggiuntivo 1. 05, comma 5, sostituire le parole: 35 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

0. 1. 05. 29.

Ronchi, Tamino.

All'articolo aggiuntivo 1. 05, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il CER determina con propria delibera, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri per la realizzazione e il finanziamento dei programmi integrati finanziati in base al presente titolo.

0. 1. 05. 3.

Bonfatti Paini.

All'articolo aggiuntivo 1. 05, sostiture i commi da 6 a 13 con il seguente:

6. Le disponibilità di cui alla lettera *b)* del comma 1, sono finalizzate alla realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata da parte di comuni e IACP.

0. 1. 05. 4.

Bulleri.

All'articolo aggiuntivo 1. 05, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le anticipazioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di interventi di recupero e di risanamento del patrimonio abitativo. Tali interventi devono comprendere le opere di urbanizzazione primarie e secondarie e devono destinare non meno del 75 per

cento degli investimenti ad abitazioni da cedere in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

0. 1. 05. 17.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 05, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le anticipazioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di interventi di recupero e di risanamento del patrimonio abitativo. Tali interventi devono comprendere le opere di urbanizzazione primarie e secondarie e devono destinare non meno del 50 per cento degli investimenti ad abitazioni da cedere in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

0. 1. 05. 26.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 05, comma 6, sostituire le parole: Le anticipazioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono finalizzate, *con le seguenti:* Una parte non superiore al 30 per cento della disponibilità di cui al comma 1, detratte quelle previste al comma 5, e finalizzata.

0. 1. 05. 35.

Ronchi, Tamino.

All'articolo aggiuntivo 1. 05, comma 6, sostituire le parole: 35 per cento, *con le seguenti:* 50 per cento.

0. 1. 05. 7.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 05, sopprimere il comma 7.

0. 1. 05. 8.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 05, sopprimere il comma 8.

0. 1. 05. 9.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 05, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'articolo 5-*bis* della legge 25 marzo 1982, n. 94, comma ..., è così modificato:

5-*bis*. Gli enti soggetti alle norme di cui all'articolo 55 della legge 30 aprile 1969, n. 153 sono tenuti a destinare ad investimenti immobiliari i fondi disponibili relativamente alle annualità dal 1990 al 1995 di cui al predetto articolo nella misura massima prevista del 40 per cento.

0. 1. 05. 36.

Ronchi, Tamino.

All'articolo aggiuntivo 1. 05, comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1. 0. 05. 10.

Donati.

Dopo l'articolo 1-bis, *aggiungere il seguente:*

ART. ...

(Risorse finanziarie ed obiettivi).

1. Alla copertura finanziaria del programma di cui all'articolo ... per l'importo massimo di lire 8 mila miliardi si provvede mediante:

a) le disponibilità sui limiti di impegno esistenti presso la Cassa depositi e prestiti e non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge, relative agli stanziamenti disposti per il piano decennale ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) l'anticipazione di una quota fino a lire 4 mila miliardi dei proventi relativi ai contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1990, 1991, 1992.

2. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione si provvede con i fondi di cui all'articolo 16 in misura non inferiore al 30 per cento delle relative disponibilità;

per le opere di infrastrutturazione si provvede con le disponibilità indicate dal Ministro per i problemi delle aree urbane ai sensi del successivo articolo ...

3. A valere sulle disponibilità di cui alla lettera *a)* del comma 1, fino ad un massimo di lire 3 mila miliardi, è autorizzata l'erogazione di anticipazioni in unica o più soluzioni per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale i cui alloggi sono da cedere in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, o in godimento da parte di cooperative edilizie che realizzano alloggi a proprietà indivisa. Detti programmi sono realizzati da IACP, comuni e imprese di costruzione e loro consorzi. Una quota non superiore al 35 per cento della somma sopra indicata è riservata alla realizzazione di alloggi da destinare alla proprietà o alla locazione con patto di futura vendita da parte di imprese di costruzione o loro consorzi, da coopertive o loro consorzi. Il limite massimo di dette anticipazioni è fissato in lire 80 milioni per alloggio. La restituzione dell'importo della anticipazione avviene in 10 anni ad un tasso di interesse pari al 10 per cento del tasso di riferimento per gli alloggi da cedere in locazione o in godimento e al 20 per cento del tasso di riferimento per gli alloggi da cedere in proprietà o in locazione con patto di futura vendita. Gli acquirenti e gli assegnatari in proprietà o in godimento debbono possedere i requisiti richiesti a norma della legislazione vigente. Le modalità per quanto altro necessario per l'erogazione delle anticipazioni sono fissate dal CER.

4. In alternativa alle anticipazioni di cui al precedente comma i soggetti ammessi alle anticipazioni stesse possono chiedere la concessione dei contributi parziali nelle forme e modalità previste nel successivo articolo 10.

5. A valere sulle disponibilità di cui alla lettera *a)* del comma 1, fino all'importo massimo di lire mille miliardi, è autorizzata la concessione di anticipazioni per la realizzazione dei programmi integrati di cui al successivo articolo 22. Tali programmi devono destinare non meno del 35 per cento degli alloggi realizzati alla locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 con le modalità di cui all'articolo 24. La restituzione delle anticipazioni avviene in 10 anni a tasso zero.

6. Le anticipazioni di cui alla lettera *b)* del comma 1, sono finalizzate alla realizzazione di interventi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata. Tali programmi sono comprensivi delle destinazioni non residenziali ad essi connesse da destinare alla vendita o alla locazione e delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di carattere generale e devono destinare non meno del 35 per cento dell'investimento o della quota corrispondente della cubatura complessiva commercializzabile alla realizzazione di abitazioni da cedere in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

7. Il CER determina, con propria delibera, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il finanziamento e la restituzione nonché per la realizzazione dei programmi integrati e gli elementi e i contenuti utili alla loro predisposizione.

8. Nel caso di predisposizione di programmi integrati, i tempi di cui al successivo articolo ... decorrono dalla determinazione di cui al comma precedente.

9. Gli Istituti di previdenza e le imprese di assicurazione destinano una quota non inferiore al 25 per cento delle disponibilità di bilancio e delle riserve tecniche relative agli esercizi dal 1990 al 1995 prioritariamente per la realizzazione degli immobili finanziati ai sensi del comma 6.

10. I criteri, le modalità e i tempi per l'anticipazione e la restituzione dei fondi di cui al comma 6 sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

11. La delibera di approvazione emessa dal CIPE ai sensi dell'articolo ..., comma 4,

è comunicata ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvedono ad acquisire entro 30 giorni le opzioni dei soggetti di cui al comma 9. Sulla base delle opzioni espresse anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che regolano l'attività, tali soggetti partecipano all'accordo di programma e, senza diritto di voto, alla Conferenza dei servizi di cui all'articolo ..., commi 1 e 3.

12. Entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Conferenza dei servizi i soggetti di cui al comma 9 impegnano, sulla base dei contenuti del decreto di cui al comma 10, i fondi di cui al medesimo comma 9 per la realizzazione dei programmi già opzionati.

13. Nei successivi 30 giorni i soggetti di cui all'articolo ... indicano al comune quali programmi o quali parti di programma, non finanziati ai sensi del comma 12, intendano realizzare direttamente assumendosi l'onere della restituzione sulla base di contenuti del decreto di cui al comma 10.

14. Per la realizzazione dei programmi non finanziati ai sensi dei commi 12 e 13, le regioni possono destinare una quota di risorse a valere sulle somme loro attribuite ai sensi dell'articolo 3, lettera *b)*.

1. 05.

Botta, Ferrarini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Risorse finanziarie).

1. Alla copertura finanziaria del programma sperimentale si provvede con lire 3.000 miliardi, provenienti dalle disponibilità sui limiti di impegno esistenti presso la Cassa depositi e prestiti, relative ai programmi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I fondi di cui al comma 1 sono così destinati:

a) lire 250 miliardi a ciascuna delle città di Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli, Palermo;

b) lire 150 miliardi per ciascuna delle città di Trieste, Venezia, Bologna, Firenze, Bari e Cagliari;

c) la rimanente quota di lire 600 miliardi è assegnata dal CIPE ai piani di riqualificazione urbana più aderenti alle finalità ed ai criteri della presente legge secondo quanto stabilito dal successivo articolo 7, comma 2.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo coprono:

a) le spese di progettazione urbanistica ed edilizia sostenute dai comuni, inclusi gli oneri derivanti dai necessari rilievi aerofotografici e topografici, nonché quelle relative alla redazione dei progetti di fattibilità finanziaria di cui al successivo articolo 6;

b) le spese per l'acquisizione pubblica degli immobili necessari all'attuazione del piano;

c) le spese per la realizzazione delle parti del piano che in base all'intesa operativa di cui all'articolo 5 sono di competenza dell'amministrazione comunale.

1. 020.

Becchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. All'attuazione del programma di cui all'articolo 2 sono destinate le disponibilità nel limite di lire 4.000 miliardi sui limiti di impegno esistenti presso la Cassa depositi e prestiti relativi agli stanziamenti di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nell'ambito delle predette disponibilità una quota parte di lire ..... miliardi è destinata al finanziamento dei programmi

di edilizia convenzionata-agevolata secondo le disposizioni previste dalla presente legge.1. 021.

Botta.

All'articolo aggiuntivo 1. 06, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Le regioni entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi coordinando le proposte avanzate dagli operatori e dai comuni e indicandone la priorità.

2. In caso di inadempienze i comuni e gli operatori nei 30 giorni successivi presentano i programmi direttamente al CER.

0. 1. 06. 1.

Boselli.

All'articolo aggiuntivo 1. 06, comma 6, sostituire le lettere a), b) *e* c) *con le seguenti:*

a) l'individuazione delle aree destinate alla realizzazione dei programmi di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) l'indicazione degli edifici da acquistare per sottoporli ad interventi di recupero.

0. 1. 06. 5.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 06 sopprimere il comma 7.

0. 1. 06. 6.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 06 comma 7, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis*)* vincolo delle superfici inedificate o ricavo di ulteriori superfici destinate a verde pubblico e privato, anche attraverso l'accorpamento degli edifici esistenti o la concentrazione della volumetria realizzabile con conseguente riduzione del rapporto di copertura complessiva.

0. 1. 06. 10.

Ronchi, Tamino.

All'articolo aggiuntivo 1. 06, comma 7, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

e) attivazione del risanamento o dell'edificazione di alloggi attraverso il coinvolgimento diretto, anche in forma di autocostruzione totale o parziale, degli occupanti o destinari.

0. 1. 06. 11.

Ronchi, Tamino.

All'articolo aggiuntivo 1. 06, sopprimere il comma 8.

0. 1. 06. 7.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 06, comma 8, sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 06. 8.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 06, sopprimere il comma 9.

0. 1. 06. 2.

Sapio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Predisposizione, contenuti, approvazione e attuazione dei programmi).

1. Entro 60 giorni dalla localizzazione effettuata ai sensi dell'articolo ... i comuni interessati trasmettono ai presidenti della giunta regionale, nonché al comitato esecutivo del CER, un piano di fattibilità

tecnica-economica-organizzativa del programma di interventi da realizzare.

2. Le regioni, entro i successivi 30 giorni, esprimono al CER il proprio parere sui piani preposti dai comuni, indicando la priorità degli interventi da finanziare.

3. Nei successivi 30 giorni il comitato esecutivo del CER approva i piani da finanziare secondo le priorità indicate nel comma precedente informandone le regioni e i comuni interessati.

4. Il CIP entro 30 giorni dalla approvazione da parte del comitato esecutivo del CER, ripartisce i finanziamenti disponibili, dandone immediata comunicazione alle regioni e ai comuni interessati.

5. I comuni interessati predispongono i programmi di intervento entro 4 mesi dalla data di ripartizione dei finanziamenti da parte del CIPE, indicando la priorità delle categorie di beneficiari a cui concedere gli alloggi in locazione.

6. Il piano di cui al comma 1 deve fra l'altro contenere:

a) l'indivuazione delle aree necessarie alla realizzazione del programma, con utilizzazione prioritaria di quelle comprese nei piani di edilizia residenziale pubblica, nonché dei piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) l'indicazione degli edifici da acquistare per sottoporli ad interventi di recupero;

c) l'indicazione delle opere di urbanizzazione e di quelle infrastrutturali o il loro adeguamento per rendere organiche e funzionali le previsioni di intervento, e la valutazione dei relativi costi;

d) l'indicazione delle risorse disponibili e delle ulteriori risorse necessarie per la realizzazione del programma.

7. Nel caso di programmi integrati, è data priorità agli interventi rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) attivazione di risorse finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi messi a disposizione dal comune, da altri enti locali, dagli enti pubblici non economici, dallo IACP, dalle cooperative edilizie e loro consorzi, dai privati;

b) significatività dell'intervento per tecniche costruttive, per qualità della programmazione e dei risultati rispetto ai costi, ivi compreso il risparmio energetico;

c) stato di degrado degli immobili, urgenza e fattibilità di recupero;

d) destinazione alla locazione di una quota di immobili superiore a quella indicata all'articolo 0.3, comma 5.

8. Nel caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, la regione nomina un commissario *ad acta* che provvede nei trenta giorni dalla nomina. Nel caso la regione non adempia nel suddetto termine, alla nomina del commissario *ad acta* provvede il Ministro dei lavori pubblici nei trenta giorni successivi.

9. Nel caso di inosservanza del termine di cui al comma 2, si applica quanto previsto dal comma 3.

10. I comuni sono preposti all'attuzione del programma e sono altresì competenti per tutti gli atti preordinati all'acquisizione bonaria e alla espropriazione delle aree e degli edifici.

1. 06.

Botta, Ferrarini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Il piano di riqualificazione urbana).

1. Il piano di riqualificazione urbana è uno strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica, finalizzato al superamento delle condizioni di degrado urbanistico, edilizio nonché socio-economico di ambiti unitariamente definiti, attraverso interventi di rivitalizzazione e riqualificazione con la concorrenza di finanziamenti pubblici e privati. Gli interventi devono prevedere la massima integrazione di funzioni nonché la ristrutturazione, l'adegua-

mento e l'inserimento di servizi di scala urbana e locale.

2. La delimitazione degli ambiti di intervento deve essere significativa ai fini della realizzazione di più ampi processi di riqualificazione e interessare aree con differenziato fabbisogno di riqualificazione derivante sia dalla compresenza di più funzioni, residenziali, produttive, terziarie e di servizio, sia dalla compresenza di aree libere ed edificate con densità e in periodi diversi, zone di interesse storico, quartieri moderni e contemporanei di edilizia pubblica e privata. Tutto ciò al fine di consentire la sperimentazione di diverse modalità di intervento.

1. 021.

Becchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Protocollo d'intesa).

1. Il comune, in funzione dell'attuazione del piano di riqualificazione, promuove, dopo la redazione del piano particolareggiato di massima, un protocollo d'intesa con i soggetti pubblici, eventualmente già tra loro coordinati per effetto di specifici accordi di programma, e privati interessati. Nell'ambito del protocollo d'intesa sono definiti i contenuti dei singoli e specifici accordi convenzionali necessari alla realizzazione degli interventi.

1. 022.

Becchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Elaborati del piano di riqualificazione).

1. Il piano particolareggiato di massima è costituito da:

a) tavole di inquadramento urbanistico che evidenzino le relazioni fra l'ambito di intervento ed il contesto urbano (scala 1:4.000);

b) tavole relative allo stato di fatto alle destinazioni di piano alla proprietà degli immobili ed al loro stato di manutenzione nonché alle destinazioni e modalità d'uso (scala 1:2.000);

c) tavole di progetto con l'indicazione degli edifici da recuperare, da sostituire o da edificare *ex novo*, delle relative destinazioni funzionali, nonché degli interventi e delle aree di uso pubblico e di uso privato (scala 1:500);

d) relazione contenente le indicazioni quantitative e le motivazioni delle scelte progettuali in aderenza ai principi della presente legge.

2. Il progetto di fattibilità finanziaria dovrà contenere:

a) il computo analitico dei costi attualizzati degli interventi in relazione alla durata complessiva del piano;

b) la ripartizione dei costi fra i soggetti pubblici e privati e privati che partecipano all'attuazione del piano;

c) gli atti convenzionali fra il comune ed i singoli operatori con le reciproche assunzioni di impegno e le forme di controllo dell'ente pubblico;

d) le scadenze e le fasi per la completa attuazione del piano;

e) il bilancio finanziario degli interventi e la valutazione della loro convenienza sia sotto il profilo del contenimento della spesa, sia sotto quello dei risultati in termini di qualità urbana e di riduzione del disagio economico-sociale.

3. Il tasso utilizzato per attualizzare costi e benefici è il tasso di sconto ufficiale.

1. 023.

Becchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Procedure).

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge i comuni interessati presentano al CIPE i piani particolareggiati di massima, corredati dai relativi progetti di fattibilità e da un parere formulato dalla regione di appartenenza, pena la decadenza dei finanziamenti.

2. Entro i successivi due mesi il CIPE decide in merito all'approvazione, esclusivamente ai fini della presente legge, e contemporaneamente provvede alla ripartizione dei fondi di cui alla lettera *c)* del comma 2 del precedente articolo 3.

3. I comuni completano la progettazione urbanistica ed i piani particolareggiati di esecuzione sono adottati ed approvati con le procedure vigenti.

4. I comuni acquisiscono gli immobili necessari alla realizzazione degli interventi e rilasciano le concessioni ad edificare per blocchi di interventi in riferimento alle previsioni di attuazione contenute nel progetto di fattibilità. A tal fine i comuni istituiscono apposite commissioni comprensive di tutte le competenze necessarie per la più rapida acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni.

1. 024.

Becchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Strutture di controllo e gestione).

1. Per il controllo dell'attuazione dei piani di riqualificazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ufficio composto da 10 funzionari tecnici e 10 amministrativi della carriera dirigenziale, nominati pariteticamente dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per le aree urbane nell'ambito delle rispettive amministrazioni. Compito dell'ufficio è anche l'acquisizione degli elementi necessari alla predisposizione della relazione di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Per la gestione dell'attuazione dei singoli piani di riqualificazione, ogni comune istituisce una speciale ufficio tecnico.

1. 025.

Becchi.

All'articolo aggiuntivo 1. 07, comma 3, lettera b), *sopprimere le parole:* ove occorrenti.

0. 1. 07. 1.

Donati.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Predisposizione dei programmi di intervento).

1. I programmi di intervento possono essere predisposti dal comune, ovvero dallo stesso affidati. I programmi di intervento possono essere proposti al comune anche dagli IACP e loro consorzi, dalle imprese di costruzione e loro consorzi, dalle cooperative edilizie e loro consorzi.

2. Il comune può stipulare convenzioni con gli IACP, con imprese di servizio, ovvero con i singoli professionisti, per la predisposizione dei programmi di interventi ai fini dell'approvazione della conferenza dei servizi. Dette convenzioni devono, fra l'altro, prevedere le penali nel caso di mancata consegna degli elaboratori del programma entro il termine stabilito.

3. Le convenzioni debbono inoltre prevedere:

a) la consulenza, anche esplicativa, nella fase di approvazione del programma, nonchè l'obbligo di apportare le modifiche richieste;

b) la predisposizione degli studi di fattibilità tecnico economica e delle valu-

tazioni di impatto ambientale, ove occorrenti;

c) la predisposizione di tutti gli atti istruttori ed in genere procedimentali per l'acquisizione in via forzata delle aree necessarie alla realizzazione del programma;

d) la programmazione delle attività esecutive e la direzione e contabilità dei lavori, ivi compresa l'assistenza al collaudo;

e) l'attuazione di controlli di qualità.

4. I progetti definitivi di livello esecutivo sono predisposti dai soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di intervento di concerto con i soggetti di cui al comma 2.

1. 07.

Botta, Ferrarini.

All'articolo aggiuntivo 1. 08, sopprimere il comma 2.

0. 1. 08. 4.

Donati.

All'articolo aggintivo 1. 08 sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

0. 1. 08. 5.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 08, sopprimere il comma 5.

0. 1. 08. 6.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 08, comma 5, aggiungere dopo le parole: L'approvazione *le seguenti:* all'unanimità.

0. 1. 08. 7.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 08, comma 6, sostituire le parole: la metà più uno dei suoi componenti *con le seguenti:* la totalità dei suoi componenti.

0. 1. 08. 9.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 08, comma 6 sostituire le parole: la metà più uno dei suoi componenti *con le seguenti:* i 2/3 dei suoi componenti.

0. 1. 08. 8.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 08, al comma 6, dopo le parole: i Ministri... *aggiungere le seguenti:* e la regione.

0. 1. 08. 1.

Boselli.

All'articolo aggiuntivo 1. 08, sopprimere il comma 7.

0. 1. 08. 10.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 08, sopprimere il comma 8.

0. 1. 08. 11.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 08, comma 8, sostituire le parole da: dal Ministro *fino alla fine del comma con le seguenti:* la regione.

0. 1. 08. 2.

Sapio, Bulleri, Bonfatti Paini, Boselli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Accordo di programma e conferenza di servizi).

1. Il comune individua i soggetti interessati alla attuazione del programma e li

invita a partecipare alla definizione degli interventi costruttivi di rispettiva competenza. L'accordo in ordine al programma di intervento e ai singoli interventi costruttivi è approvato con delibera del consiglio comunale ed è vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato.

2. L'approvazione dell'accordo di programma e dei singoli interventi costruttivi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare: il provvedimento di approvazione fissa i termini per l'inizio ed ultimazione delle procedure di esproprio e delle opere.

3. Il comune interessato comunica alla regione e al CER la predisposizione dei programmi di intervento e convoca, entro dieci giorni dalla suddetta comunicazione, una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni della Stato e della regione, nonché degli enti comunque tenuti ad adottare di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

4. La conferenza valuta i singoli progetti esecutivi, ovvero il programma di intervento nel caso di più progetti costituenti un insieme organico, nel rispetto degli interessi paesistici, ambientali, culturali e territoriali, e delibera su di esso entro trenta giorni dalla convocazione, apportando ove occorrano, le opportune modifiche. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

5. L'approvazione da parte della conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalla leggi statali e regionali. Esso comporta, per quanto occorra, variazione agli strumenti urbanistici e produce gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

6. La conferenza delibera almeno la metà più uno dei suoi componenti e l'approvazione è immediatamente efficace. Tuttavia, i Ministri rappresentati nella conferenza possono opporsi alla realizzazione del programma con determinazione da trasmettere nei successivi quindici giorni al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale decide previa delibera del Consiglio dei ministri.

7. Gli interventi approvati sono automaticamente inseriti nei programmi pluriennali di attuazione vigenti.

8. Nel caso di inosservanza del termine di cui al comma 3, la conferenza di servizi è convocata dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.

1. 08.

Botta, Ferrarini.

All'articolo aggiuntivo 1. 09, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

0. 1. 09. 4.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 09, sopprimere il comma 1.

0. 1. 09. 5.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 09, comma 1, sostituire le parole: il Ministro dei lavori pubblici *con le seguenti:* la regione.

0. 1. 09. 1.

Bulleri.

All'articolo aggiuntivo 1. 09, sopprimere il comma 2.

0. 1. 09. 6.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 09, sopprimere il comma 3.

0. 1. 09. 7.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 09, comma 3, sostituire le parole da: commi *fino alla fine del comma, con le seguenti:* comma 6 qualora l'esecuzione dei lavori non abbia inizio nel termine di cui al comma 1, i finanziamenti sono revocati.

0. 1. 09. 2.

Bonfatti Paini.

All'articolo aggiuntivo 1. 09, sopprimere il comma 4.

0. 1. 09. 8.

Donati.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Poteri sostitutivi e decadenza dai finanziamenti).

1. Qualora il comune non affidi l'esecuzione dei lavori entro due mesi dall'approvazione dei programmi da parte della conferenza dei servizi, il Ministro dei lavori pubblici sentito il Comitato esecutivo del CER affida la realizzazione del programma di concessione.

2. Qualora il comune non provveda, entro il termine di cui al comma precedente, all'acquisizione degli edifici, il CER, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede alla revoca della quota di finanziamento non utilizzata.

3. Nel caso di programmi di intervento finanziati dai soggetti di cui all'articolo ... commi 12 e 13, qualora l'esecuzione dei lavori non abbia avuto inizio nel termine di cui al comma 1, cessano gli effetti di cui all'articolo 0. 5.

4. I comuni interessati hanno l'obbligo di inviare semestralmente al CER una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e di utilizzazione dei finanziamenti concessi.

1. 09.

Botta, Ferrarini.

All'articolo aggiuntivo 1. 010, comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

e) la compatibilità ambientale della concreta attuazione del programma.

0. 1. 010. 4.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 010, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. L'ispettore ha l'obbligo di inoltrare rapporto all'Autorità giudiziaria qualora nell'ambito dei propri compiti di verifica riscontri comportamenti o atti che, anche in prima lettura, reputi penalmente rilevanti.

0. 1. 010. 2.

Donati.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. ...

(Nucleo ispettivo di operatività).

1. Per ogni programma di intervento il Ministro dei lavori pubblici nomina un ispettore di operatività con il compito di verificare:

a) la congruenza tra l'importo del finanziamento concesso e le soluzioni progettuali-tecniche ed amministrative previste nelle varie fasi realizzative;

b) la congruenza del piano dei tempi di realizzazione previsti con le soluzioni progettuali ed organizzative proposte ed approvate;

c) la congruenza dello stato di attuazione del programma con i tempi e le modalità di realizzazione approvate;

d) le soluzioni proposte in caso di varianti in corso d'opera con gli obiettivi e le risorse del programma.

2. L'ispettore di operatività riferisce al segratario generale del CER e opera se-

condo i suoi indirizzi e sotto il suo coordinamento, avvalendosi delle competenze in esso presenti.

3. Le decisioni del Segretario generale del CER sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici per le definitive determinazioni.

4. Con successivo decreto da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge da parte del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sono stabiliti i compensi per gli operatori.

1. 010.

Botta, Ferrarini.

All'articolo aggiuntivo 1. 011, comma 1, sostituire la parola: 80 *con la seguente:* 90.

0. 1. 011. 1.

Botta.

All'articolo aggiuntivo 1. 011, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 011. 3.

Donati.

All'articolo aggiuntivo 1. 011, sopprimere i commi 2 e 3.

0. 1. 011. 2.

Boselli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Limiti di costo e procedure di restituzione).

1. Entro 80 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il CER stabilisce i criteri per la valutazione dei costi per i programmi di intervento di cui al presente capo. Nello stesso termine, determina, altresì, i criteri e i prezzi di vendita degli immobili realizzati.

2. Gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 2 comma 5 e finanziati con le disponibilità del medesimo articolo 2, comma 1, lettera *a)*, al patrimonio degli IACP i quali ne dispongono l'assegnazione nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 5.

3. I proventi delle concessioni disposte ai sensi dell'articolo 0.3 commi da 9 a 13 affluiscono al fondo di cui all'articolo 0.1, comma 2.

1. 011.

Botta, Ferrarini.

All'articolo aggiuntivo 1. 012, inserire la seguente rubrica: (Infrastrutture e servizi).

0. 1. 012. 1.

Botta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Con decreto dei ministri per i problemi delle aree urbane e dei lavori pubblici sono individuati i programmi urgenti ed indifferibili diretti all'adeguamento e/o al potenziamento ed alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi nei commi indicati all'articolo 0.2 e sono determinate le fonti di finanziamento occorrenti per la loro realizzazione mediante il ricorso a risorse già previste nelle leggi di bilancio e finanziarie o comunque disponibili nei bilanci e programmi di enti pubblici e privati.

2. Con il medesimo decreto vengono individuati i casi in cui l'accordo di programma è promosso dai Ministri per le aree urbane e dei lavori pubblici.

1. 012.

Botta, Ferrarini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Programma straordinario di edilizia agevolata).

1. È autorizzata la realizzazione di un programma straordinario nazionale di edi-

lizia residenziale agevolata, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 7-*bis*, della legge 5 aprile 1986, n. 118, entro un limite di impegno di lire 100 miliardi. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le disponibilità esistenti presso la Cassa depositi e prestiti e relative ai programmi già attivati con i limiti di impegno autorizzati per precedenti programmi straordinari e per analoghi interventi a carattere sperimentale.

1. 013.

Botta, Ferrarini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

(Programma sperimentale straordinario).

1. Nel triennio 1990-1992 per l'attuazione in via sperimentale nei comuni di cui al successivo comma 2 degli interventi di cui agli articoli 12 e 13 (recupero), 14 e 15 (locazioni e locazioni con proprietà differita) e 22 (programmi integrati) tutti comprensivi delle relative opere di urbanizzazione e infrastrutturazione, le regioni sono autorizzate a concedere i contributi parziali di cui all'articolo 10 nelle misure e alle condizioni stabilite nel presente articolo a valere sulle disponibilità per l'edilizia agevolata sui limiti di impegno esistenti presso la Cassa depositi e prestiti e non impegnate con atti di programmazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, relative agli stanziamenti disposti per il piano decennale ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e per un importo comunque non inferiore a [illegible].000 miliardi.

2. Il CER attribuisce alle regioni le disponibilità di cui al precedente comma per gli interventi ivi previsti da realizzare nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania o in quelli ad essi vicini individuati dalle regioni nel termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono destinate per il 70 per cento ai comuni di cui al medesimo comma 2 e per il 30 per cento ad altri comuni a tensione abitativa individuati dalle regioni, comprese quelle nel cui territorio non sono compresi i comuni di cui al medesimo comma 2. Tale individuazione, anche per aree territoriali, è effettuata su proposta motivata entro lo stesso termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le regioni nei successivi 120 giorni individuano i programmi di intervento e li trasmettono al Comitato esecutivo del CER con l'indicazione delle priorità redatte sulla base dei seguenti criteri: pronta cantierabilità degli interventi, maggiore percentuale di alloggi destinati alla locazione, contestuale presenza di diverse tipologie di intervento, riqualificazione del patrimonio abitativo delle periferie urbane.

5. Il CIPE, su proposta del CER, secondo le priorità indicate dalle regioni, ripartisce le disponibilità tra le regioni nei successivi 30 giorni.

6. La misura del contributo parziale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 20, è determinata nella misura del 50 per cento dei costi convenzionali di intervento. Il contributo parziale di cui al presente articolo è concesso in unica soluzione.

7. Negli stessi comuni di cui al comma 2, le regioni localizzano le disponibilità per interventi di edilizia sovvenzionata non utilizzate e non programmate dalle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di interventi a totale carico dello Stato, con preferenza per quelli inclusi nei programmi integrati di cui all'articolo 22.

1. 014.

Rocelli, Martuscelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. I contributi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 10 della legge

14 febbraio 1963, n. 60, sono abrogati a partire dal 1° giugno 1990.

2. I fondi residui derivanti dall'applicazione del contributo abrogato sono destinati unicamente a lavoratori dipendenti, a pensionati e a disoccupati.

1. 015.

Ronchi, Tamino.

Dichiaro di ritirare la mia firma dall'emendamento 1. 14, interamente sostitutivo dell'articolo 1, e dagli articoli aggiuntivi 1. 04, 1. 05, 1. 06, 1. 07, 1. 08, 1. 09, 1. 010, 1. 011, 1. 012 e 1. 013, tutti presentati assieme con il relatore.

Do lettura dell'emendamento Botta e Ferrarini 1. 34, interamente sostitutivo dell'articolo 1:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Finalità e risorse).

1. La presente legge detta disposizioni per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) migliorare la condizione abitativa, aumentando il patrimonio pubblico e privato in proprietà e in locazione, incentivando il recupero edilizio ambientale ed urbano e favorendo la realizzazione di alloggi per particolari categorie sociali e promuovere lo sviluppo della cooperazione nel settore edilizio;

b) acquisire ed urbanizzare le aree ivi comprese quelle edificate per l'edilizia residenziale pubblica nonché adeguare le urbanizzazioni di aree edificate;

c) promuovere la realizzazione di programmi integrati attraverso il coordinamento di operatori pubblici e privati e di risorse finanziarie miste.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, si provvede con le disponibilità del fondo nazionale per gli interventi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 99, n. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1977, n. 616.

3. Il fondo è depositato presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita con l'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. Il fondo è alimentato da:

a) i proventi relativi ai contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* dell'articolo 10, della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni;

b) i contributi dei lavoratori autonomi e dei coltivatori diretti di cui al successivo articolo 9;

c) la disponibilità derivante dall'incremento delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazioni e dei fondi disponibili da destinare all'edilizia, ai sensi del successivo articolo 3, comma 1, lettera *g);*

d) le disponibilità esistenti presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti in attuazione della normativa sull'edilizia residenziale;

e) i rientri, i recuperi e le altre entrate previsti dall'articolo 13, lettere *c)* e *g)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, al netto degli utilizzi per le finalità di cui all'articolo 25, comma 3, lettere *b), c)* ed *e)* della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché i fondi derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 3, e dell'articolo ..., comma 5, e i recuperi, disposti a qualsiasi titolo dell'Amministrazione, dei contributi per interventi di edilizia agevolata già erogati a favore degli istituti di credito;

f) le disponibilità dei fondi speciali di rotazione di cui agli articoli 16 e 17;

g) il contributo dello Stato ai sensi del successivo articolo 22-*bis*.

5. Ferma restando la dimensione finanziaria dei vari programmi assistiti da contributo pubblico compresi quelli straordinari e sperimentali i cui fondi sono depositati per conti correnti di tesoreria intestati alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, il Ministro del tesoro può autorizzare con propri decreti la medesima sezione auto-

noma ad effettuare giro fondi tra gli stessi conti correnti salvo successivo reintegro al fine di fronteggiare eventuali insufficienze di cassa dei predetti programmi.

6. Le disponibilità di cui alla lettera *d)* del precedente comma 4, fino all'importo massimo di lire 4.000 miliardi, sono così utilizzate:

a) quanto a lire 1.000 miliardi, per il finanziamento dei programmi integrati di cui all'articolo 22;

b) quanto a lire 3.000 miliardi per la concessione dei contributi di cui all'articolo 10 per interventi di nuova costruzione o di recupero da destinare per il 65 per cento alla locazione e per il 35 per cento alla proprietà o alla locazione con patto di futuro vendita, da localizzare per il 70 per cento nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania nonché nei comuni ad esso vicini individuati dalle regioni nel termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per il 30 per cento in altri comuni a tensione abitativa individuati dalle regioni.

7. Il CER su proposta delle regioni e sulla base delle priorità da esse indicate, ripartisce le disponibilità di cui al comma precedente. Il Comitato esecutivo del CER, con propria deliberazione, fissa i criteri per la predisposizione dei programmi, per l'affidamento degli incarichi professionali, per l'individuazione delle categorie di operatori cui affidare i tempi di esecuzione e le norme per l'esercizio di poteri sostitutivi.

8. Ai programmi di cui al precedente comma 6 di applicano le disposizioni degli articoli 27 e 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

1. 34.

Botta, Ferrarini.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. Nell'annunciare che anch'io ritirerò la mia firma da tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi citati dal presidente, vorrei spiegare brevemente la *ratio* dell'emendamento 1. 34, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Preciso che questo emendamento si è reso necessario soprattutto per la parte relativa al programma sperimentale e per il fatto che negli emendamenti presentati nel marzo scorso era ancora presente una dizione che risulta attualmente superata: intendo riferirmi allo stanziamento di 8 mila miliardi, suddiviso in due *tranches* da 4 mila miliardi l'una.

Successivamente, a seguito di una serie di osservazioni e discussioni, si è arrivati alla conclusione che questo stanziamento non poteva superare la cifra di 4 mila miliardi perché bisognava considerare a parte la questione relativa alla anticipazione dei fondi *ex* GESCAL. Alla luce di questo fatto si era avvertita l'esigenza di modificare quegli emendamenti non solo nella parte relativa ai finanziamenti, ma anche a tutta una serie di norme ad essi collegate.

Quindi, anche per riportare un po' di ordine in questa materia, abbiamo ritenuto opportuno riscrivere l'intero articolo, in particolare per quanto riguarda questa parte, apportando alcune limature che considero marginali rispetto alla impostazione del testo presentato nel marzo 1990. Infatti, all'interno di questo emendamento rimane sia la parte sperimentale, sia la parte riguardante le accelerazioni procedurali facendo riferimento – voglio sottolinearlo – alla legge sugli enti locali nel frattempo intervenuta. Quindi, per quanto riguarda, ad esempio, gli accordi di programma e la conferenza dei servizi, abbiamo previsto un espresso riferimento a quella normativa.

Abbiamo, inoltre, concesso al CER alcune possibilità di intervento per migliorare l'accelerazione delle procedure.

Nella nuova formulazione del testo vengono stanziati 4 mila miliardi, di cui il 70 per cento a favore dei capoluoghi ad alta tensione abitativa, il rimanente 30 per cento in altri comuni individuati dalla regione.

Credo che questo possa rappresentare un estremo tentativo di mediazione su di

una questione defatigante che ha bloccato lungamente i nostri lavori dalla fine del 1989 ad oggi.

Vorrei precisare che abbiamo registrato se non proprio entusiasmo almeno una certa disponibilità: ciò rappresenta un fatto positivo che ci consentirà di uscire dalle secche delle reciproche contrapposizioni.

MANFREDO MANFREDI. Al punto in cui siamo giunti si rende necessario concludere, attraverso un comune sforzo di mediazione tra le posizioni esistenti. Credo che questo sforzo comune non possa non essere legato anche alla disponibilità del Governo oltre che, evidentemente, dei membri della Commissione.

Ritengo che l'annuncio del presidente di ritirare la propria firma da tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, con la presentazione dell'emendamento 1. 34, stia a significare che dobbiamo rivedere le posizioni assunte nel marzo del 1990.

Questa situazione crea, soprattutto in chi vi parla, uno stato di difficoltà e di disagio, per cui mi vedo costretto a chiedere una sospensione della discussione per poter approfondire in particolare l'emendamento Botta e Ferrarini 1. 34, interamente sostitutivo dell'articolo 1. Se tale richiesta non verrà accolta, perché il relatore e il presidente intendono procedere ritirando la propria firma dagli emendamenti all'articolo 1, preannuncio che li farò miei.

Credo che sia necessario sospendere la seduta per affrontare i problemi posti dalla presentazione di questo nuovo emendamento. Nel ribadire che farò miei gli emendamenti di cui è stato dichiarato il ritiro, come capogruppo democratico cristiano di questa Commissione esprimo tutto il mio disagio.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Posto che il Governo riteneva che la discussione odierna dovesse vertere sul testo predisposto nel marzo 1990, il quale conglobava una serie di emendamenti che recepivano la posizione del Governo sul programma sperimentale, si trova invece di fronte ad una situazione del tutto nuova, poiché gli emendamenti a firma Botta-Ferrarini sono stati ritirati ed al loro posto è stato presentato un nuovo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1, sul quale occorre discutere.

Per tale motivo il Governo richiede una sospensione per avere la possibilità di valutare il nuovo emendamento presentato e assumere le conseguenti posizioni.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi sulla proposta di sospensione avanzata dall'onorevole Manfredi e dal sottosegretario Paganelli, desidero far presente che la mia dichiarazione di ritiro degli emendamenti è stata annunciata non oggi, ma già in sedute precedenti, dopo aver rilevato che vi era una possibilità di convergenza tra il contenuto degli emendamenti dei colleghi Rocelli e Martuscelli e quelli presentati da Botta e Ferrarini – cioè dal presidente e dal relatore, nell'ambito delle loro funzioni – al fine di offrire case ai cittadini, e non dissertare su aspetti secondari. Poiché non era possibile raggiungere alcuna convergenza sugli emendamenti firmati dal presidente e dal relatore, ho ritenuto opportuno ritirare la mia firma, posizione cui ha aderito anche l'onorevole Ferrarini.

L'emendamento totalmente sostitutivo dell'articolo 1, onorevole Paganelli, non è altro che il recepimento, in termini più comprensibili – senza modificare finalità e risorse – di quanto compreso nella serie d emendamenti, avendo soprattutto accolto le osservazioni e le condizioni poste dalla Commissione bilancio. Inoltre al comma 6 è stato indicato l'importo di 4 mila, e non di 8 mila miliardi, poiché la disponibilità finanziaria è stata ridimensionata. Faccio osservare che si discute di problemi inesistenti perché con il nuovo emendamento rimangono uguali la disponibilità, il tipo di distribuzione dei fondi, l'accordo di programma e la conferenza di servizio. Mi domando se il Governo oggi sia in grado di confermare o meno l'esistenza di questi fondi; l'esecutivo aveva sollecitato un emendamento al fine di chiedere al Ministero di verificare la disponibilità finanzia-

ria; è ovvio che in sede di Comitato ristretto abbiamo risposto negativamente a tale richiesta.

Vi è una proposta del collega Manfredi, esponente della mia parte politica, per chiedere una sospensione dei lavori. Desidero osservare che non si devono poi avanzare continui rilievi sul ritardo della Commissione nel portare avanti questo provvedimento: la Commissione ha compiuto tutti gli sforzi al di là delle sue competenze. Se vogliamo rinviare la discussione di una settimana, si sappia però che ciò potrebbe comportare un rinvio a settembre; voglio allora che sia messo a verbale che in tal caso rimangono due settimane di tempo prima di passare alla sessione di bilancio, con tutte le conseguenze che ciò comporterà.

Se vi è l'impegno di andare avanti, possiamo dare una risposta ai problemi della casa, bene primario, attraverso alcuni recuperi ed un riordino delle aree urbane.

MANFREDO MANFREDI. Non voglio che passi sotto silenzio questa precisazione del presidente, con tanto di citazione a verbale, riguardo alla responsabilità sui tempi dell'*iter* del provvedimento e su quelli che saranno i risultati finali. Non intendo creare remore al lavoro della Commissione, chiedo solo che sull'emendamento sostitutivo presentato dal presidente Botta solo nella giornata di ieri, e che tratta una materia ampia, sia consentito di soffermarsi per un tempo congruo.

PRESIDENTE. L'emendamento è molto preciso.

MANFREDO MANFREDI. Non lo metto in dubbio, dato che abbiamo lavorato assiduamente; chiedo che su un emendamento del genere ci sia data la possibilità di riflettere. Do per acquisito che quanto affermato dal presidente sia vero e che non vi siano passaggi se non quelli descritti; chiedo però che con la medesima disponibilità con cui il presidente si aspetta un atto di fede dalla Commissione, questa con altrettanta fiducia consenta di approfondire tale aspetto. La mia richiesta mira non a rallentare i tempi, ma ad accelerarli e lo dimostrerò quando si arriverà ad un esame approfondito; in quella circostanza il presidente si renderà conto della fondatezza del mio assunto.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Non metto in dubbio che la volontà del presidente sia quella di giungere, rapidamente, all'approvazione dei provvedimenti in esame, così da consentire l'attuazione degli interventi a favore dell'edilizia residenziale pubblica. Ritengo, per altro, che questa sia la volontà del Governo, ed *in primis* del ministro dei lavori pubblici. Credo, però, che di fronte alla nuova situazione venutasi a determinare ieri, come rilevato poco fa dall'onorevole Manfredi, al Governo debba essere concesso un momento di riflessione prima di pronunciarsi. Se non avesse dovuto far fronte ad impegni precedentemente assunti, il ministro Prandini avrebbe partecipato senz'altro all'odierna seduta della Commissione, in seno alla quale la decisione assunta sembrava essere fino a ieri quella di procedere all'esame del testo elaborato il 15 marzo e degli emendamenti Botta, Ferrarini. La presentazione del nuovo emendamento 1. 34, interamente sostitutivo dell'articolo 1 determina, invece, una nuova situazione, e per tale motivo torno a sottolineare la necessità di una breve pausa di riflessione.

PRESIDENTE. Ieri mattina è stato consegnato al ministro il testo dell'emendamento 1. 34, che riassume gli emendamenti che ho precedentemente presentato assieme al collega Ferrarini e a proposito dei quali ho poc'anzi annunciato il ritiro della mia firma.

MARISA BONFATTI PAINI. Credo che la Commissione debba prendere atto della richiesta avanzata dal Governo e dal collega Manfredi, cioè di avere un po' di tempo per analizzare il contenuto dell'emendamento 1. 34.

PRESIDENTE. Torno a ripetere che il testo dell'emendamento in questione ieri è

stato consegnato non solo al ministro, ma a tutti i colleghi.

MARISA BONFATTI PAINI. A me sembra legittima la richiesta di un breve rinvio avanzata dal collega Manfredi e dal sottosegretario Paganelli. In effetti, ieri ho potuto esaminare l'emendamento in questione e proprio per averne preso conoscenza, non credo che richieda un esame particolarmente complesso. A mio avviso, il suo contenuto tende ad individuare quei punti di contatto necessari per far sì che i provvedimenti in esame concludano il loro *iter*. Da questo punto di vista, i tentativi fatti dal presidente e dal collega Ferrarini vanno senz'altro apprezzati, proprio perché hanno cercato di mettere insieme le richieste espresse non solo dai gruppi della maggioranza, ma anche da quelli della minoranza.

Ciò premesso, la mia impressione – e credo di doverla sottolineare – è che la maggioranza ed il Governo chiedano un breve rinvio della discussione non tanto per esprimere un giudizio approfondito sull'emendamento 1. 34 – il che sarebbe legittimo – quanto per ritardare l'approvazione di un testo che, così com'è formulato, rischierebbe di non favorire, entro tempi rapidi, l'attuazione del nuovo piano di edilizia residenziale pubblica. Ritengo che questa mia impressione sia giustificata dalla volontà espressa dal collega Manfredi, cioè quella di far propri gli emendamenti ritirati dai colleghi Botta e Ferrarini, qualora la Commissione non dovesse acconsentire alla sua richiesta di rinvio della discussione.

A conclusione di questo mio intervento, voglio invitare i colleghi ad un'ulteriore considerazione, che forse può apparire scontata ma, che, a mio avviso, merita di essere ancora sottolineata: la situazione dell'edilizia residenziale va divenendo sempre più difficile e drammatica, dal momento che, soprattutto nelle grosse città, i prezzi degli immobili situati nel centro storico hanno raggiunto, ormai, cifre elevatissime (mi risulta che a Roma superino i 12 milioni per metro quadrato). Di fronte a questa realtà, che fa lievitare enormemente anche i prezzi delle abitazioni di periferia, non credo sia possibile continuare a perdere tempo.

Prendo atto della situazione che è venuta a crearsi in Commissione, e concludo riconoscendo lo sforzo compiuto dai colleghi Botta e Ferrarini affinché la Commissione possa proseguire, in sede legislativa, l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. Innanzitutto, desidero dichiarare, a nome del gruppo socialista, di non condividere la richiesta avanzata dall'onorevole Manfredi, anche se, ovviamente, ne prendo atto. Il presidente, onorevole Botta, e la collega Bonfatti Paini hanno già motivato le ragioni del mio dissenso, e da parte mia aggiungo che bisogna approfittare del momento in cui viene a crearsi una condizione favorevole all'approvazione di un determinato provvedimento, altrimenti si rischia di rinviarne la conclusione dell'*iter* a tempi indefiniti. Ritengo che il momento favorevole si sia verificato anche in questo caso, ma purtroppo stiamo perdendo del tempo prezioso a causa di spinte che vanno in direzione contraria ad una soluzione rapida e positiva del problema degli alloggi. A questo punto, pare evidente che non si possa dare una risposta significativa prima della pausa estiva dei lavori, alla quale poi seguiranno gli impegni parlamentari legati all'esame della legge finanziaria.

La richiesta di rinvio è ancor più inconcepibile tenuto conto che l'emendamento 1. 34, che la legittimerebbe, concerne un argomento non certo nuovo, perché lo abbiamo discusso, approfondito e sviscerato in Commissione. Qualora assieme al collega Botta avessi presentato una proposta totalmente innovativa, tale da mutare radicalmente i termini del provvedimento, avrei potuto comprendere e giustificare certe osservazioni nonché la richiesta di rinvio della discussione. Ma, ripeto, così non è.

Desidero fare un'ulteriore osservazione relativa ai rapporti che, a mio avviso, si sono instaurati all'interno della Commissione, nonché a quelli che sono venuti a crearsi tra la Commissione ed il Governo:

a me sembra di assistere ad una sorta di balletto irresponsabile in cui più che alla sostanza, si bada alla forma, a danno dei provvedimenti che necessitano di essere approvati. Sono d'accordo che una richiesta di sospensione dei lavori debba essere presa in considerazione, a maggior ragione se avanzata dall'esponente di un partito così autorevole, quale quello della democrazia cristiana; ma se tutte le volte che ci troveremo di fronte ad una nuova proposta, questo sarà il metodo di lavoro che instaureremo in Commissione, credo che concretizzeremo ben poco, considerati gli argomenti che la Commissione ha in calendario sia in questa settimana, sia in quella successiva. Se di fronte alla minima novità, ognuno di noi si sentirà autorizzato a chiedere una sospensione dei lavori, ben pochi saranno gli argomenti a cui sarà possibile dare un seguito!

Per quanto riguarda l'esame di questo provvedimento, credo che uno sforzo di buona volontà poteva essere fatto da tutti, soprattutto dal Governo, in quanto gli è stato dato il tempo per poter esprimere un parere ponderato. Dalla presentazione dell'emendamento ad ora, è trascorso più di un giorno e mezzo, cioè un periodo di tempo che avrebbe consentito al Governo di potersi esprimere in Commissione. Ho l'impressione, pertanto, che siano proprio i rapporti tra l'esecutivo e la maggioranza a scricchiolare, e se così fosse gli effetti futuri sarebbero rilevanti.

Concludendo, esprimo l'augurio che l'eventuale rinvio della discussione serva a riportare in Commissione quel buon senso che, al momento, mi è difficile riscontrare.

MANFREDO MANFREDI. Si tratterebbe soltanto di un'ora di tempo.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Credo che gli « scricchiolii » emanino dalla seggiola intera, e non da una sola sua parte...

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Intendo svolgere soltanto un'osservazione, senza entrare nel merito del provvedimento in esame, sull'emendamento Botta e Ferrarini 1. 34, interamente sostitutivo dell'articolo 1, che è stato presentato nella seduta odierna.

Vorrei riferirmi a quanto sostenuto dal relatore sullo stato dei rapporti tra la maggioranza, la Commissione ed il Governo, in quanto credo di aver colto anche un riferimento allo stato dei rapporti esistenti tra le forze politiche, all'interno delle forze politiche e tra le varie articolazioni su un argomento che indubbiamente presenta aspetti assai complessi.

È stato affermato che si è svolto una specie di « balletto delle responsabilità »: io non arriverei fino a questo punto! È però evidente che questo fenomeno, sul quale si era registrata una sorta di convergenze parallele tra le posizioni del Governo e quelle del Parlamento, ha dimostrato che qualcosa non ha funzionato nel passato più o meno recente.

Non intendo soffermarsi sulle ragioni del ritardo, deve però rilevare che, ad un certo punto, i lavori della Commissione sul provvedimento all'ordine del giorno sono andati ad impantanarsi di fronte ad una proposta del ministro dei lavori pubblici, che non ha trovato il necessario supporto in sede di concertazione governativa. Credo che questo aspetto vada ricordato, per ben comprendere le ragioni per cui sussistono difficoltà non solo per quanto riguarda la problematica in esame e nel confronto tra la maggioranza e l'opposizione, ma anche all'interno della stessa compagine governativa e della maggioranza.

Ritengo che non si debba trascurare il fatto che, di fronte ad una problematica di questo genere (una programmazione nel settore della casa che privilegiasse la locazione: questo è uno degli elementi più rilevanti del provvedimento in discussione), la volontà collegiale del Governo fosse un fatto essenziale e pregiudiale, non più, quindi, un fatto secondario. Venuta a mancare tale volontà collegiale, siamo andati ad un sorta di « spezzatino propositivo » a cui sono state date altre coperture.

Credo che questo comportamento un po' anomalo, anche sotto il profilo del

dettato costituzionale, abbia portato a dei veri e propri *blitz* e ad alcuni tentativi – attuati anche in buona fede e con intelligenza – al fine di recuperare al testo quegli aspetti essenziali che comparivano e scomparivano a seconda dell'andamento del dibattito in Commissione.

Non intendo fare l'analisi comparata tra il testo dell'emendamento 1. 34 predisposto dal presidente della Commissione e dal relatore e quello dell'articolo 1 che si intende sostituire; mi pare però di comprendere che vi siano difficoltà oggettive e che si registrino posizioni diversificate, le quali si intersecano nei gruppi parlamentari e attraverso i gruppi nelle istituzioni.

Non intendo quindi affermare che si tratterà soltanto di ritardare di un'ora o di una settimana l'esame del provvedimento (è pur vero che sussiste il problema del rinvio a settembre e della incombenza, in quel periodo, della discussione sui documenti finanziari), ma se questo rinvio servisse a chiarire i rapporti che si sono delineati e, soprattutto, se consentisse al Governo di esprimere una posizione definitiva e chiara, riterrei che potrebbe risultare utile alla causa dell'edilizia residenziale.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Vorrei precisare che si tratta di un provvedimento governativo non estemporaneo ed autonomo, ma di una legge di accompagnamento alla legge finanziaria riguardante la collegialità del Governo.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Questo, però, è stato riconosciuto da tutti !

GIULIO FERRARINI, *Relatore.* Spero che non si debba arrivare al momento in cui dovremo redigere un bilancio di tutta la vicenda, visto che l'ho vissuta sulla mia pelle, e molte cicatrici non si sono ancora rimarginate.

Auspico che non arrivi il momento in cui ci venga richiesto un rendiconto delle motivazioni per cui questa legge si è impantanata presso questa Commissione ! Mi auguro, quindi, che venga approvata al più presto, ma ribadisco che, in caso di ulteriori ritardi, sono pronto a ripercorrere la storia di tutta questa vicenda tormentata tirando fuori le responsabilità per il tempo perso.

Condivido l'opinione del presidente secondo la quale è ora di smetterla di affermare che è la Commissione a far perdere tempo ! Questa Commissione ha fatto tutto ciò che era possibile fare !

PRESIDENTE. È probabile che la discussione stia assumendo certi toni a causa del caldo o perché alcuni colleghi, vista l'ora di convocazione della Commissione, hanno dovuto rinunciare alle pause normalmente dedicate al pranzo e al riposo per essere presenti oggi alla discussione di un provvedimento così tormentato il quale – lo ricordo a me stesso – era stato presentato come una proposta di sollecito al Governo non avendo ottemperato alle scadenze della legge decennale n. 457. Il provvedimento appare una soluzione di continuità e quindi il Parlamento ha predisposto una soluzione-ponte che, come tutte le questioni che rimangono in stallo, ha prodotto ulteriori richieste, integrazioni, eccetera. Ma in particolare è stato disatteso l'obiettivo principale, cioè quello di attivare il mercato della casa o quanto meno la risposta del Governo al problema edilizio, che per quanto riguarda la questione degli sfratti deve essenzialmente seguire tre direttrici: la locazione, il recupero e i programmi integrati.

Comprendo la richiesta di rinvio al quale bisogna accedere. Faccio tuttavia presente che ciò può comunque consentire ancora di licenziare il provvedimento prima della chiusura estiva; altrimenti si verificheranno le conseguenze che ho già illustrato. Tanto più che il provvedimento non ha la copertura finanziaria, considerato che la legge finanziaria 1990 pone 1.018 miliardi in negativo che, per essere annullati, necessitano di altrettante entrate fiscali che finora non credo siano state incassate dallo Stato.

Il tentativo di stimolare iniziative di coordinamento e razionalizzazione specie

nelle aree urbane, deve essere attuato rinnovando le città e avvicinandosi al problema immobiliare dei privati, anche attraverso un impegno sul versante dei benefici fiscali. Dobbiamo ribadire che, pur essendo favorevole alla posizione del fondo sociale, se non vi sono le risorse per realizzare gli alloggi diventa difficile per il Governo reperire fondi per il sostegno alla locazione. Su tale questione vi è ancora da discutere e poiché l'ufficio di presidenza si riunirà mercoledì 25 luglio alle ore 16, per affrontare la questione relativa all'edilizia residenziale, mi auguro che il Governo sia in grado di sciogliere le riserve in quella sede.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Credo che il ministro potrà intervenire.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 6 agosto 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO